



CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

**SERVIZIO SETTORE 6 : Urbanistica – Demanio – Servizi
Cimiteriali – Pubblica illuminazione**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 287 Registro Generale

N° 42 Registro del Settore

DEL 09/03/2026

**OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA
DEMANIALE MARITTIMA DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ COMMERCIALI, PER LA STAGIONE ESTIVA 2026, IN
LOCALITÀ MARINA DI CASALABATE, IN VIA LUNGOMARE NORD,
DEL COMUNE DI SQUINZANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

L'anno 2026 il giorno 9 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto sindacale n. 19 del 01/07/2024 mediante il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco;

Considerato che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale intende proporre tra i suoi obiettivi la promozione dello sviluppo dell'attività turistica e dello spettacolo, in un'ottica di promozione della Marina di Casalabate al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività;
- tra le misure che questa Amministrazione intende adottare rientrano le iniziative a supporto di un corretto sviluppo sia economico che sociale del territorio;
- la collocazione di una ruota panoramica rientra pertanto nel novero delle azioni di specifica valenza turistica finalizzate alla promozione dell'immagine della Città di Squinzano;

Premesso, altresì, che:

- durante la stagione estiva la marina di Casalabate ospita tradizionalmente, presso il Lungomare Nord, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari e non alimentari;
- le predette attività si svolgono in parte presso un'area comunale (tratto compreso tra Piazza Arigliano e via del Pesce Spada) ed in parte presso un'area demaniale marittima (tratto compreso tra via del Pesce Spada e via del Delfinario) consegnata al Comune dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gallipoli con verbale n. 103/2015 del 06/05/2015, allo scopo di *“mantenere una strada pubblica destinata al transito dei veicoli”*;
- con espresso riferimento all'area demaniale marittima di cui sopra, viene precisato nell'atto di consegna che nel caso in cui non vi sia una gestione diretta da parte dell'Ente locale delle aree, e/o parte delle medesime date in consegna e quindi in caso di affidamento a terzi, per attività lucrative, si deve fare riferimento a quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione. In particolare, il comma 3 dell'art. 36 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della (Navigazione marittima)”* prevede che *“L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice”*;
- l'art. 36 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”* stabilisce quindi che *“L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo [...]”*;

Attesa la volontà di questa Amministrazione di intraprendere ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo commerciale e turistico della marina e tenuto conto che si ritiene funzionale al raggiungimento di tale obiettivo anche la previsione, per la prossima stagione estiva, dello svolgimento delle attività di commercio in oggetto;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06.03.2026, con cui si è disposto:

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere, per la stagione estiva 2026, in particolare dal 01/06/2026 al 27/09/2026 presso il Lungomare Nord della marina di Casalabate – nel tratto comunale compreso tra Piazza Arigliano e via del

Pesce Spada e nell'area del demanio marittimo compresa tra via del Pesce Spada e via del Delfinario consegnata al Comune dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gallipoli con verbale n. 103/2015 del 06/05/2015, lo svolgimento di attività di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità dettagliate nei punti successivi;

3. *di esprimere, ai fini della realizzazione delle attività suindicate, i seguenti indirizzi ai competenti Uffici:*

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI

Sono individuati, ai fini dello svolgimento delle attività commerciali in oggetto, i seguenti posteggi:

- a) nell'area comunale di via Lungomare Nord, compresa tra Piazza Arigliano e via del Pesce Spada (in ordine di direzione da sud verso nord):*
- *posteggio per la vendita di prodotti alimentari;*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 1);*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 2);*
 - *posteggi in numero compatibile con lo spazio a disposizione, per la vendita di prodotti non alimentari;*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 3);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (da allestire a spese dell'operatore economico su demanio marittimo);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 4);*
- b) nell'area demaniale marittima, tratto compreso tra via del Pesce Spada e via del Delfinario:*
- *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 5);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 6);*
 - *posteggio per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari oppure per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 7);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);*
 - *area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (bar);*
 - *area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (pizzeria);*
 - *area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (pub);*
 - *area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente esercizio commerciale (bar/pizzeria);*
 - *posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia).*

Si precisa che nei posteggi con casetta per la vendita/somministrazione di alimenti e bevande non è consentito l'utilizzo di attrezzature per la preparazione/cottura degli alimenti che comportino emissioni di fumi (friggitrici, braci, e similari).

**INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'.
REQUISITI E OBBLIGHI.**

Viene demandato al Responsabile dell'Ufficio Demanio l'individuazione, con apposita procedura ad evidenza pubblica, di un operatore economico cui affidare in concessione gli spazi dell'area demaniale marittima del Lungomare Nord - tratto compreso tra via del Pesce Spada e via del Delfinario – come sopra individuati, ai fini dell'organizzazione e la gestione – con le modalità di seguito indicate - delle attività commerciali ivi previste. Il soggetto individuato quale concessionario demaniale assumerà anche l'obbligo di gestire le attività di commercio previste nell'area comunale di via Lungomare Nord compresa tra Piazza Arigliano e via del Pesce Spada.

Tale soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. requisiti di ordine generale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione automatica dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
- insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
- infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- rispettare la normativa in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni, anche di carattere tributario, per il Comune di Squinzano;
- non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva del demanio marittimo debitamente accertate e sanzionate, ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione;
- se già concessionario di aree demaniali marittime, di essere in regola con il pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale aggiuntiva, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- se già concessionario di aree demaniali marittime, non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca/decadenza del titolo concessorio ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, dell'art. 1 comma 2-ter del D. L. n. 400/1993, dell'art. 10 (ad eccezione del caso in cui la revoca sia stata disposta per motivi di interesse pubblico e non per causa imputabile al concessionario) e dell'art. 14 comma 15 della L.R. n. 17/2015;
- conoscere e accettare il Protocollo di legalità con la Prefettura di Lecce sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012, come innovato in data 19/10/2013;
- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tali requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti.

b. requisiti di idoneità professionale

- per le imprese/società: Iscrizione presso il Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto dell'incarico.
- per le associazioni: espresso riferimento, nello statuto, allo svolgimento delle attività connesse con l'oggetto della procedura di gara.
- adeguata esperienza nel settore della gestione di aree mercatali/organizzazione di eventi fieristici e/o iniziative attinenti al commercio su aree pubbliche.
- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.
- Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - Il gestore dovrà:
- munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta eventualmente necessari ai sensi di legge ai fini dell'esercizio dei servizi da rendere;
- impiegare a proprie spese personale idoneo allo svolgimento delle attività previste;
- rispettare ogni disposizione normativa, regolamentare e contrattuale in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il vigente regolamento di igiene urbana;
- versare il canone annuale di concessione e la correlata imposta regionale aggiuntiva, con le modalità che saranno comunicate dal Comune;
- accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia legata a negligenza o inadempienze del concessionario medesimo.
- consentire eventuali visite ispettive allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e l'andamento della gestione dei servizi;
- rispondere in proprio di qualsiasi atto o fatto pregiudizievole imputabile al proprio personale o ai propri soci o collaboratori;
- svolgere l'attività osservando le vigenti norme in materia di sicurezza e in particolare quelle di

cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in ogni caso tenendo indenne il Comune di Squinzano da qualsiasi danno e responsabilità verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e degli impianti realizzati;

- assegnare i posteggi previsti tra coloro che presenteranno istanza in adesione ad apposito avviso che sarà predisposto dal Responsabile del SUAP. A tal proposito si precisa che: le istanze saranno acquisite dal Comune e valutate dal gestore nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche; non potranno essere assegnatari di posteggio i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per legge e che versino in situazione debitoria nei confronti del Comune;
- effettuare la fornitura e posa in opera delle casette in legno nonché garantire la messa in pristino dell'area con rimozione delle stesse entro n. 10 giorni dal termine delle attività;
- verificare giornalmente la presenza degli operatori commerciali e il rispetto delle prescrizioni e obblighi posti in capo agli stessi in ordine all'effettivo spazio da occupare e alle modalità di svolgimento delle attività;
- avvisare tempestivamente gli Uffici competenti ove vengano rilevate infrazioni sul rispetto della normativa vigente in materia e sulle prescrizioni imposte agli assegnatari di posteggio, nonché segnalare eventuali casi di abusivismo commerciale;

CORRISPETTIVO

A fronte del servizio reso sull'area comunale (tratto compreso tra Piazza Arigliano e via del Pesce Spada), sarà

corrisposto al gestore un importo pari ad € 8.296,00 IVA compresa.

Per la gestione delle attività commerciali presso l'area demaniale marittima, ogni operatore commerciale verserà al gestore un importo che verrà stabilito dallo stesso tenuto conto del costo del canone demaniale e del servizio.

Inoltre, al gestore è dovuto, sia per l'area demaniale che per quella comunale, un importo a titolo di noleggio per la casetta, se prevista nel posteggio.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Viene demandata al SUAP l'individuazione degli assegnatari di posteggio attraverso apposito avviso rivolto a tutti i soggetti che:

- siano in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
- nei cui confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- che non versino in situazione debitoria nei confronti del Comune di Squinzano e/o del gestore.

Le domande saranno valutate come da normativa vigente (L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. "Codice del commercio" e regolamenti applicativi; Documento Strategico del Commercio approvato con deliberazione della C.S. con i poteri del C.C. n. 118 del 02/09/2021 e successive modifiche).

OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli assegnatari di posteggio (sia su area demaniale marittima che su area comunale) sono tenuti a:

- versare quanto dovuto al gestore per il noleggio della casetta, se prevista;
- garantire quotidianamente la pulizia e il decoro dello spazio concesso;
- munirsi autonomamente di allaccio alla rete elettrica, ove necessario;
- riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso il posteggio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
- non occupare con le proprie strutture spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati;
- rimuovere le eventuali strutture posizionate a semplice richiesta del gestore e degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- per i posteggi previsti su strada, effettuare l'attività di vendita e/o di somministrazione non prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 02.00;
- rispettare rigorosamente le presenti indicazioni nonché ogni ulteriore prescrizione che sarà impartita dagli Uffici nel rispetto del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- acquisire ogni ulteriore permesso/nulla osta/autorizzazione che dovesse essere necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività;
- riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso il posteggio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 127 del 30/05/2024, versare, se previsto, la somma pari ad € 88,81 quale recupero della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dei lavori

di alimentazione elettrica dei posteggi per i quali è previsto l'utilizzo di cassette, nel tratto del Lungomare Nord compreso tra via del Lutrino e via della Balena;

Per i posteggi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande viene data la possibilità di allestire, su espressa richiesta, un'area per la consumazione degli alimenti e delle bevande, la cui dimensione verrà determinata dal gestore sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli Uffici preposti che all'uopo potranno indicare le più opportune prescrizioni.

Inoltre:

- per i soli posteggi individuati sull'area comunale, è fatto ulteriore obbligo di versare quanto dovuto a titolo di canone patrimoniale, nel rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione della C.S. n. 30 del 01/04/2021 come modificato con deliberazione della C.S. n. 74 del 19/05/2022;*
- per i soli posteggi ricadenti sull'area demaniale marittima, versare la quota stabilita dal gestore per il servizio reso;*

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, per il tramite della Polizia Locale, supporta il gestore nell'attività di controllo ed effettua i dovuti interventi sanzionatori sulla scorta delle infrazioni rilevate direttamente dagli agenti di P.L. in servizio ovvero su segnalazione del gestore medesimo.

Il Comune provvede inoltre, per il tramite del competente Uffici Tributi, alla riscossione del canone unico patrimoniale per i posteggi previsti sul suolo comunale.

Il Comune è in ogni caso manlevato da responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei mercati stagionali a causa della mancata osservanza delle prescrizioni suindicate.

- 4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, comma 15 della legge 13 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella relativa sezione dell'Amministrazione trasparente;*
- 5. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- 6. eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Visto lo schema di "Avviso Pubblico" e lo schema di "Domanda di partecipazione" allegati al presente provvedimento predisposto dall'Ufficio Demanio dell'Ente;

Ritenuto quindi di dover approvare lo schema di "Avviso Pubblico" e lo schema di "Domanda di partecipazione", nonché disporre l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione di un soggetto per l'assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2026, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord del Comune di Squinzano;

Dato atto che l'istruttoria del procedimento è stata curata dal Responsabile del Servizio;

Dato atto altresì, che con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, per quanto di competenza, si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio;

Accertato inoltre di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art.1, comma9, lettera e), Legge 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT e Codice di comportamento - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs 165/2001;

Attestata infine, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici;
- la Delibera n. 1300 del 14.12.2016;
- il vigente regolamento per la concessione d'uso dei beni di proprietà comunale approvato con delibera

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo schema di “Avviso Pubblico” e lo schema di “Domanda di partecipazione”, inclusi tutti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DISPORRE** l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di un soggetto per l’assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2026, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord del Comune di Squinzano;
3. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse in capo al sottoscritto dirigente che sottoscrive il provvedimento e al responsabile di procedimento, rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, insieme a tutti gli allegati facenti parte dell'Avviso Pubblico, vengono pubblicati:
 - all'Albo pretorio on-line dell'Ente per le finalità di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 31, c. 1 L. 69/2009 per la durata prevista dalla Legge, previa verifica del presupposto di Legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale o se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;
 - nell'Amministrazione Trasparente per le finalità di trasparenza, nei casi previsti dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i., nelle pertinenti sottosezioni;
 - sul sito istituzionale dell’Ente;
5. **DI DARE ATTO** infine che l'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Emanuela MARULLI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Enea FORTE

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.